

UNIONE DI COMUNI COMUNI TERRE DI CASTELLI

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE AI SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E DI TRASPORTO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI

(approvato con Delibera di C.U. n. 6 del 15/03/2023)

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE AI SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E DI TRASPORTO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI

Art. 1 – PRINCIPI E FINALITA'

I servizi per l'accesso scolastico di trasporto e ristorazione concorrono a rendere effettivo per tutte/tutti le/i bambine/i, ragazze/i residenti nell'Unione Terre di Castelli il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione garantiti dalla normativa nazionale e regionale.

Riconoscendo i servizi di ristorazione e trasporto scolastico come servizi ausiliari al tempo scuola, essenziali per la frequenza di tutti studenti e in particolare per quelli che si trovano in situazioni di disagio socio-economico, il presente Regolamento intende disciplinare in maniera organica, equa e trasparente un'azione che contrasti gli impedimenti di ordine economico che possono avere riflessi sull'assolvimento dell'obbligo scolastico.

La partecipazione al costo dei servizi scolastici suddetti da parte della cittadinanza avviene mediante la corresponsione di una quota fissata annualmente dalla Giunta dell'Unione.

In relazione alla situazione economica, gli utenti, in base alle disposizioni del presente regolamento, possono richiedere un'agevolazione sulla quota di fruizione dei servizi nei modi e secondo i criteri di seguito indicati.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

L'amministrazione dell'Unione nell'ambito del diritto allo studio eroga i servizi di mensa e trasporto scolastico volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche per i bambini residenti nei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano pertanto ai suddetti servizi di competenza dell'Unione Terre di Castelli: trasporto scolastico e mensa scolastica.

Art. 3 - DESTINARI

Possono beneficiare di agevolazioni le cittadine ed i cittadini italiani, stranieri e apolidi residenti nei Comuni dell'Unione, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado statali dei Comuni dell'Unione o di altro Comune, nelle modalità e importi previsti dal presente regolamento.

Art. 4 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La valutazione della situazione economica del richiedente la prestazione sociale agevolata è determinata con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza (ISEE), così come determinata dal DPCM 159 del 5/12/2013 e ss.mm. e ii.

Il nucleo familiare di riferimento, individuato secondo i criteri di cui all'Art.3 DPCM 159 del 5/12/2013 e ss.mm. e ii.

Art. 5 - INDIVIDUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Per i servizi oggetto del presente regolamento vengono determinate, sulla tariffa dei servizi stessi, tre possibili percentuali di riduzione corrispondenti al 4% o al 23% o al 60% in relazione all'ISEE di coloro che ne fanno richiesta.

Art. 6 - INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE ISEE

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo precedente i richiedenti che rientrano nei seguenti limiti di valore ISEE:

VALORE ISEE con ISEE	PERCENTUALI delle RIDUZIONI TARIFFARIE
oltre € 20.000,00	nessuna riduzione
da € 10.000,01 a € 20.000,00	riduzione del 4 %
da € 7.200,01 a € 10.000,00	riduzione del 23 %
fino a € 7.200,00	riduzione del 60 %

Art. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Coloro che avendo i requisiti di cui all'art. 3 intendono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente regolamento, devono presentare domanda presso gli Sportelli di Prossimità dell'Unione, presentando l'ISEE calcolato come previsto dalla normativa in vigore.

Le domande devono pervenire entro il termine stabilito annualmente e comunicato nel periodo delle iscrizioni scolastiche, mediante la pubblicazione sul sito dell'Unione Terre di Castelli e mediante informativa consegnata alle famiglie in occasione delle iscrizioni ai servizi scolastici.

La concessione del beneficio ha decorrenza dalla comunicazione che conclude l'istruttoria e ha durata per tutto l'anno scolastico.

In caso di cambio di residenza all'interno dei comuni dell'Unione non è necessario ripresentare domanda, ma viene mantenuta l'agevolazione precedentemente concessa.

Le domande presentate oltre il termine stabilito, possono essere accolte solo nei seguenti casi:

- 1) a seguito di immigrazione intervenuta successivamente alla scadenza stabilita per la presentazione della domanda,
- 2) a seguito di presentazione di ISEE corrente.

In questo ultimo caso la tariffa eventualmente ricalcolata ha decorrenza dalla prima fatturazione utile successiva alla conclusione dell'istruttoria.

Art. 8 – UTENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI ALTRI COMUNI

Per i cittadini residenti che frequentano le scuole presso Comuni fuori dell'Unione, si applicano le suddette percentuali di riduzione alle tariffe dei servizi comunali usufruiti, mantenendo come parametro massimo di riferimento l'ammontare della tariffa in vigore nei territori dell'Unione.

Art. 9 – CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO - ECONOMICO

Per i cittadini che versano in condizioni di disagio socio-economico sono possibili ulteriori e differenti forme di agevolazione, comprendenti anche rateizzazioni e l'esonero totale, quest'ultimo a fronte di relazione da parte del Servizio Sociale Territoriale.

La decorrenza del beneficio non sarà retroattiva su servizi già fatturati .

Art. 10 – INFORMAZIONE AI CITTADINI

I contenuti del presente regolamento vengono resi noti attraverso il sito internet dell'Unione e dei Comuni dell'Unione ed in fase di iscrizione ai servizi scolastici con le forme previste.

Art. 11 – CONTROLLI

L'Amministrazione dell'Unione procede ad effettuare controlli idonei, anche a campione, delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati, verificando l'attendibilità dei dati in esse contenute. Fermo restando quanto previsto dall'art.76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. e ii., nel caso in cui emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, qualora ciò sia stato determinante ai fini della concessione dell'agevolazione, il dichiarante decade dai benefici conseguenti alla dichiarazione non veritiera e l'Amministrazione si attiva per il recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

Indipendentemente dall'eventuale ottenimento dell'agevolazione richiesta, nel caso in cui si rilevi un mancato o non conforme pagamento della quota dovuta dall'utente, dopo 2 solleciti formali si procede ad attivare le procedure per la riscossione coattiva della stessa.

Art .12 - Trattamento dei dati

Per l'erogazione dei servizi di cui al presente Regolamento, l'Unione necessita dell'acquisizione dei dati personali degli utenti, che sono raccolti al momento dell'iscrizione e/o in altri momenti della procedura di accesso, previa informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016. I dati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti e modalità volti alla concreta tutela dei dati. Qualora necessario e/o opportuno per lo svolgimento delle funzioni istituzionali sopra dette, i dati potranno essere comunicati:

- ad altri Servizi interni all'Unione Terre di Castelli, ugualmente tenuti alle disposizioni tutte inerenti il trattamento dei dati;
- ad altri Enti pubblici, o che eseguono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, a loro volta titolari del trattamento per finalità istituzionali proprie, in caso di necessaria o opportuna condivisione;
- a soggetti terzi, pubblici o privati, dei quali l'Unione si avvale o coi quali collabora mediante contratti, convenzioni, accordi, protocolli o simili, per l'espletamento di attività riconducibili alle finalità istituzionali dell'Unione. Detti soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzati da parte dell'Ente accordi, istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi, idonei a garantire il corretto trattamento dei dati, inclusa la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento";
- in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, o di attività ispettiva nel rispetto della vigente normativa, i dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti nelle forme previste dalla legge.

Al di fuori di quanto sopra detto, i dati non sono oggetto di comunicazione o diffusione e non possono essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati raccolti saranno trattati per il tempo necessario per il perseguimento delle finalità proprie della Struttura Welfare Locale e dello specifico procedimento per cui sono richiesti. Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla archiviazione della documentazione amministrativa.

Rispetto ai dati raccolti, in ogni tempo l'interessato potrà far valere i propri diritti ai sensi di legge.

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni regionali e nazionali in materia.